



Rg 8370/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nella persona dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel ed est

Dott.ssa Lina Tosi Giudice

Dott.ssa Chiara Campagner Giudice

Nel procedimento RG 8370/2020 promosso con reclamo ex art. 669 terdecies cpc

da

██████████ s.pa..

con. Avv. ██████████ e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to ██████████

- reclamante -

Contro

██████████ s.p.a. in persona del curatore speciale Alessandro Simionato

- reclamata -

e contro

██████████ e ██████████

Con avv.ti e dom ██████████ e ██████████

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il reclamo è stato proposto avverso il provvedimento emesso dal giudice del procedimento cautelare rg 7927/2020 di nomina, in quel procedimento, di curatore speciale per la ██████████ s.p.a. stante il ravvisato conflitto di interesse tra rappresentante e rappresentata, provvedimento che viene censurato da parte reclamante sotto vari profili.

I reclamati hanno contestato sia l'ammissibilità del "rimedio" adito sia in ogni caso la sussistenza dei denunciati vizi.

Osserva innanzitutto il Collegio che il provvedimento reclamato si pone al di fuori della sfera di diretta operatività dell'art 739 c.p.c posto che tale norma riguarda espressamente i provvedimenti del "giudice tutelare" pronunciati in camera di consiglio nel mentre il provvedimento del giudice della Sezione Impresa non è con tutta evidenza provvedimento emesso da un giudice "tutelare" (chiamato ad occuparsi della materia di famiglia e stato delle persone).

Si tratta dunque di verificare se si possa configurare la reclamabilità della nomina del curatore speciale (effettuata dal giudice istruttore di un procedimento di merito a cognizione piena o dal giudice designato per il procedimento cautelare) in forza della norma di cui all'art 742 bis cpc secondo cui "le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio ancorchè non regolati dai capi precedenti i e che non riguardino materia di famiglia e stato delle persone".

Sul punto giova richiamare la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015 che nel rendere ampia motivazione sul "potere" del giudice istruttore del procedimento pendente a nominare il curatore speciale (e le stesse ragioni valgono *mutatis mutandis* per il giudice

designato a trattare il procedimento cautelare) ha sottolineato che la norma di cui all'art 80 cpc disciplina soltanto l'ipotesi in cui occorra nominare il curatore speciale in vista del promuovimento futuro di un procedimento mentre “ *Il silenzio del legislatore sulla disciplina della stessa situazione quando il giudizio è già incardinato si spiega con l'ovvia considerazione che, dovendo la capacità processuale della parte sussistere durante tutto il giudizio, si è dato per scontato che anche quando una situazione in cui ricorre una delle due ipotesi di cui all'art. 78 c.p.c., emerge in pendenza del processo sia senz'altro possibile provvedere allo stesso modo alla nomina del curatore provvisorio*” da parte del giudice di detto processo

Sempre la Corte di Cassazione ha precisato con la richiamata sentenza che la natura del provvedimento (affermato essere di *volontaria giurisdizione*) non esclude la possibilità di sua adozione nel corso di procedimento a cognizione ordinaria “*potendo semmai la collocazione del procedimento nell'ambito di un processo a cognizione piena determinare conseguenze limitative dell'applicabilità dell'art. 742- bis c.p.c., specie con riferimento alla possibilità del reclamo*” (questione poi non risolta nella richiamata pronuncia posta la assenza di necessità del suo esame ai fini di quel *decisum*).

Ritiene il Collegio che una volta ammesso che il giudice della procedura contenziosa pendente, possa/debba provvedere, nel *simultaneus processus* e in presenza di conflitto di interessi alla nomina del curatore speciale per la società - e il provvedimento venga dunque emesso dal giudice istruttore del procedimento meritale o dal giudice designato del procedimento cautelare quale provvedimento endo processuale nell' ambito di detti procedimenti contenziosi ai fini di instaurare la corretta rappresentanza della società nei medesimi processi - detta collocazione comporti il soggiacere del provvedimento di nomina, in punto reclamabilità, alle regole proprie del processo di cognizione ordinaria (piena o sommaria) a cui il procedimento di nomina del curatore accede, stante la prevalenza del rito ordinario sul rito camerale (come desumibile anche dall'art 40 c.p.c. comma 3)

A ciò consegue che: nel caso di nomina del curatore speciale da parte del giudice istruttore nel procedimento di merito a cognizione piena, stanti le limitazioni al reclamo avverso i provvedimenti endo procedurali e la tassatività delle ipotesi di reclamabilità (tra cui ad es. non rientrano i provvedimenti emanati ex art 182 c.p.c) la nomina di curatore speciale fatta dal giudice istruttore dovrà essere rivalutata dal Collegio giudicante chiamato a decidere la controversia e gli eventuali vizi della sentenza anche *in parte qua* così come qualsiasi altro vizio di rappresentanza ben potranno esser fatti valere in sede di impugnazione; nel caso di procedimento cautelare è prevista la sola reclamabilità dell'ordinanza conclusiva del procedimento (e non la reclamabilità di provvedimenti endoprocessuali) sotto tutti i profili e dunque anche ovviamente per i vizi attinenti alla rappresentanza della società e la dedotta inesistenza del lamentato conflitto di interessi.

Non senza osservare che resta fermo in ogni caso la revocabilità e modificabilità del provvedimento, nel corso del procedimento da parte del giudice che lo ha emesso, mancando detto provvedimento endoprocessuale del carattere di definitività ed osservandosi conclusivamente che detto sistema nel suo complesso non comprime affatto (come invece sotteso da parte reclamante) le esigenze di effettività della tutela.

Conclusivamente il reclamo va dichiarato inammissibile.

La “controvertibilità” della questione integra grave motivo che fonda compensazione delle spese di lite restando comunque dovuto, stante la declaratoria di inammissibilità, il raddoppio del contributo unificato

P.Q.M.

Il Tribunale

- dichiara la inammissibilità del reclamo
- compensa le spese di lite
- dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento nel doppio del contributo unificato

Si comunichi

Deciso in Venezia il 17.12.2020

La Presidente rel ed est.

Dott Liliana Guzzo